SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 dicembre 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 4 novembre 2015.

Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. (Decreto n. 43/2015). (15A09172) . . . . *Pag.* 1

DECRETO 4 dicembre 2015.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni. (15A09257) . . . . *Pag.* 3

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 26 ottobre 2015.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola. (15A09181). . *Pag.* 7

DECRETO 17 novembre 2015.

Riconoscimento del Consorzio di Tutela Vino Carignano del Sulcis e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC Carignano del Sulcis. (15A09170). . . . . . . *Pag.* 20

DECRETO 17 novembre 2015.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP». (15A09171). . . . . *Pag.* 21

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 4 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lavoro In società cooperativa», in Cernusco sul Naviglio e nomina del commissario liquidatore. (15A09143). . . . . *Pag.* 22

DECRETO 4 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Puka società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (15A09144). . . . . *Pag.* 22

DECRETO 4 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Italy Driver Service società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Melzo e nomina del commissario liquidatore. (15A09145) . . . . *Pag.* 23

DECRETO 9 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Flora società cooperativa in liquidazione», in Castellammare di Stabia e nomina del commissario liquidatore. (15A09166) . . . . *Pag.* 24

DECRETO 16 novembre 2015.

Revoca del Consiglio di amministrazione della «Coop Casa-Marche società cooperativa», in Ancona e nomina del commissario governativo. (15A09146) . . . . *Pag.* 24

DECRETO 17 novembre 2015.

Nomina del commissario liquidatore della già sciolta «Società Cooperativa Edilizia Certa Domus», in Castellammare di Stabia. (15A09173) *Pag.* 25

Presidenza del Consiglio dei ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 dicembre 2015.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 303). (15A09232) . . . . *Pag.* 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Molteni». (15A09147). . . . . *Pag.* 27

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lynegram». (15A09148) . . . . *Pag.* 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Equasym». (15A09149). . . . . *Pag.* 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eutirox». (15A09150). . . . . *Pag.* 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Termanasal». (15A09151) . . . . *Pag.* 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sibilla». (15A09152). . . . . *Pag.* 29

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vagifem» (15A09153). . . . . *Pag.* 29

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost e Timololo Doc Generici». (15A09154). . . . *Pag.* 29

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sevoflurane Baxter» (15A09155) . . . . *Pag.* 29

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Pensa» (15A09156). . . . . *Pag.* 30

Ministero dell'interno

Determinazione della sanzione ai comuni di Botricello e Cassano Spinola per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014. (15A09230) . . . . *Pag.* 30

Sospensione dell'applicazione della sanzione alla provincia di Vibo Valentia per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010. (15A09231) . . . . *Pag.* 30

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 38/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 25 febbraio 2015. (15A09174) . *Pag.* 30

Approvazione delle delibere nn. 16-17 e 18 adottate dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 25 novembre 2014. (15A09175) . . *Pag.* 31

Approvazione della delibera n. 184/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 11 novembre 2014. (15A09176) *Pag.* 31

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 novembre 2015.

Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. (Decreto n. 43/2015).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23, comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di Azione Coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le regioni e le amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione, nonché le informative al CIPE 18 febbraio 2013 (III fase *PAC)* e 8 novembre 2013 (IV fase *PAC)*;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113, concernente l'individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di Azione Coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di Azione Coesione;

Visto il proprio decreto n. 48/2013 del 7 agosto 2013 che ha stabilito complessivamente in euro 767.000.000,00 le risorse da destinare alle linee di intervento «Messaggeri», «Ricerca e innovazione», «Promozione innovazione via domanda pubblica» e «Ricerca» del Programma del piano di azione coesione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti» il quale, all'art. 4, comma 3 prevede anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure PAC le rimodulazioni delle risorse destinate alle medesime misure PAC;

Vista la nota del Dipartimento per le politiche di coesione n. 8328 del 5 settembre 2014, con la quale è stato comunicato alle amministrazioni responsabili della gestione degli interventi PAC che la mancata alimentazione del sistema unitario di monitoraggio, entro il 30 settembre

2014, con i dati relativi agli impegni e ai pagamenti degli interventi del PAC, avrebbe comportato la riprogrammazione di una parte delle risorse assegnate alle linee di intervento prive di dati risultanti a sistema;

Visto l'art. 1, commi 122 e 123 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che assegna al finanziamento degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato l'importo complessivo di 3,5 miliardi di euro a valere sulle risorse già destinate ad interventi PAC che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, risultavano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014, da rendere funzionalmente disponibili nella misura di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e di 500 milioni per l'annualità 2018;

Visto, altresì, il comma 124 del medesimo art. 1 della legge n. 190/2014, il quale prevede che le risorse di cui al suddetto comma 122 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario;

Considerata l'ulteriore riduzione del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione a seguito della riprogrammazione del Programma operativo nazionale «Ricerca e competitività» FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013 (decisione UE C(2014) 9363 del 22 dicembre 2014), che ha aderito al Piano di azione coesione per l'importo di euro 287.464.547,00, di cui euro 155.132.195,00 destinati ad interventi del «PAC MIUR»;

Vista la nota dell'Agenzia per la coesione n. ALCT-DPS 2755 del 3 aprile 2015 al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca con la quale sono state individuate le risorse oggetto della riprogrammazione secondo le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, e ai sensi dell'art. l, commi 122 e 123, della predetta legge n. 190/2014;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 9990 del 12 maggio 2015 con la quale la predetta amministrazione ha recepito la proposta di riprogrammazione e ha trasmesso il quadro finanziario riepilogativo degli interventi con proposte di rimodulazione;

Vista la procedura scritta avviata con nota dell'Agenzia per la coesione territoriale n. ALCT-DPS 7696 dell'11 settembre 2015 e conclusasi con esito positivo relativamente alle summenzionate modifiche agli interventi del «PAC MIUR»;

Vista la nota n. ALCT-DPS n. 8096 del 28 settembre 2015, con la quale l'Agenzia per la coesione territoriale ha trasmesso il definitivo piano finanziario riprogrammato degli interventi PAC a titolarità del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 30 ottobre 2015;

Decreta:

1. Il finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore degli interventi del Piano di azione coesione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca già disposto con proprio decreto n. 48/2013, richiamato in premessa, è rideterminato in euro 762.938.474,00 come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del Piano di Azione Coesione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sulla base delle richieste presentate dal medesimo Ministero che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

3. La predetta amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.

4. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto n. 48/2013 limitatamente alle assegnazioni disposte in favore del programma PAC a titolarità del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2015

L'Ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3423

ALLEGATO

MIUR - RIDETERMINAZIONE PIANO
DI AZIONE COESIONE - ANNI 2015-2016

Programma	Linea di intervento	Nuova dotazione PAC per Linea di intervento
PAC MIUR	Messaggeri	5.500.000,00
	Ricerca e innovazione	106.500.000,00
	Domanda pubblica	100.000.000,00
	Ricerca	550.938.474,00
	TOTALE	762.938.474,00

15A09172

DECRETO 4 dicembre 2015.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 dicembre 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 79.202 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 dicembre 2015 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 366 giorni con scadenza 14 dicembre 2016, fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la

CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 dicembre 2015. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2016.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 11 dicembre 2015.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2015

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

15A09257

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 ottobre 2015.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni nelle legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo di mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 2004, recante disposizioni relative ai criteri di compilazione ed alle modalità di presentazione delle dichiarazioni di raccolta e produzione;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020;

Ritenuto opportuno procedere alla semplificazione degli oneri burocratici e amministrativi relativi alla presentazione delle dichiarazioni obbligatorie a carico degli operatori del settore vitivinicolo;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 1° ottobre 2015,

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce disposizioni applicative degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione.

Art. 2.

Soggetti obbligati alle dichiarazioni

1. Sono tenuti alla presentazione annuale delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola i seguenti soggetti:

a) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;

b) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

c) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;

d) i produttori che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

e) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;

f) i produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;

g) i soggetti che effettuano intermediazione delle uve;

h) le associazioni e le cantine cooperative.

Art. 3.

Compilazione delle dichiarazioni

1. Le dichiarazioni sono presentate telematicamente, sulla base del modello di formulario di cui all'allegato 2 del presente decreto.

2. La dichiarazione di vendemmia contiene:

a) informazioni anagrafiche (quadro *A)*;

b) riepilogo delle uve raccolte e della loro destinazione (quadro *C)*;

c) rivendicazione delle uve (quadro *R)*;

d) cessione delle uve (quadro *F)*;

e) conferimento delle uve ad una associazione o cantina cooperativa (quadro F2).

3. La dichiarazione di produzione vinicola contiene:

a) informazioni anagrafiche (quadro *A)*;

b) dati di produzione di vino e mosti (quadro *G)*;

c) uva da vino acquistata da fornitori (quadro *I)*;

d) elenco dei fornitori di mosti e vini (quadro *V)*.

4. I produttori di uva da vino che consegnano la totalità della propria produzione ad una associazione o ad una cantina cooperativa comunicano la produzione delle uve e la rivendicazione delle stesse attraverso la compilazione del quadro F2 e del quadro R. Tali quadri sono contenuti nella dichiarazione presentata dalla associazione o cantina cooperativa.

5. La dichiarazione è presentata dal produttore di uve anche qualora la produzione di uva per la campagna interessata sia uguale a «zero».

6. La dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante conto lavorazione è presentata dal soggetto che detiene il prodotto alla data del 30 novembre, secondo le modalità definite da Agea coordinamento, di cui all'art. 8, comma 1 del presente decreto.

Art. 4.

Termini di presentazione delle dichiarazioni

1. Ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 436/2009:

il termine di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, di cui all'art. 3, comma 2, è stabilito al 15 novembre di ogni anno, fatte salve eventuali proroghe previste per particolari produzioni tardive;

il termine di presentazione delle dichiarazioni di produzione, di cui all'art. 3, comma 3, è stabilito al 15 dicembre di ogni anno, con riferimento ai prodotti detenuti al 30 novembre.

2. I produttori di cui all'art. 2, lettere *b)* e *c)*, hanno la possibilità di compilare le dichiarazioni di produzione vinicola contestualmente alle dichiarazioni di vendemmia, entro il 15 novembre di ogni anno, con eventuale rettifica della produzione di vino e mosti entro il 15 dicembre, in relazione ai prodotti detenuti al 30 novembre.

3. I soggetti intermediari di cui all'art. 2, lettera *g)*, compilano la dichiarazione entro il 15 novembre di ogni anno.

4. I termini di presentazione ed i rispettivi quadri delle dichiarazioni sono riportati all'allegato I al presente decreto, in relazione ai soggetti dichiaranti di cui all'art. 2.

Art. 5.

Soggetti esonerati dalla dichiarazione di vendemmia

1. Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione i produttori di uva:

a) le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è immesso in commercio in qualsiasi forma;

b) la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore o da parte di una industria di trasformazione.

Art. 6.

Soggetti esonerati dalla dichiarazione di produzione vinicola

1. Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione vinicola:

a) i produttori di cui all'art. 5;

b) i produttori che mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è commercializzato in qualsiasi forma;

c) i produttori di uve che consegnano la propria produzione ad una cantina cooperativa o associazione, riservandosi di produrre un quantitativo inferiore a 10 hl, che non è commercializzato in qualsiasi forma.

Art. 7.

Rivendicazione delle uve a DO e IG e Dichiarazione preventiva

1. I conduttori di vigneti, che sono ritenuti idonei alle produzioni DO e IG ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale del 16 dicembre 2010, effettuano la rivendicazione delle uve DO e IG mediante la compilazione del quadro R dell'allegato 2 avvalendosi delle dichiarazioni di vendemmia di cui all'art. 3, comma 2.

2. Nella rivendicazione di cui al comma 1 sono indicati gli esuberi delle rese di uve DO dei relativi vigneti, nei limiti ammessi dai rispettivi disciplinari, e le relative destinazioni produttive.

3. Al fine di consentire la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini DO e IG che sono commercializzate prima della data di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, i produttori presentano una dichiarazione preventiva attraverso la compilazione del citato quadro R. Tale dichiarazione è compilata anteriormente la dichiarazione di vendemmia, di cui costituisce parte integrante.

Art. 8.

Modalità di presentazione delle dichiarazioni e diffusione dei dati

1. I criteri di compilazione delle dichiarazioni, comprese quelle previste all'art. 7, e le modalità di presentazione delle stesse sono definiti dall'Organismo di coordinamento AGEA, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione sono presentate, esclusivamente per via telematica, con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di trasformazione.

3. I dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione sono resi disponibili dall'organismo di coordinamento AGEA e dagli organismi pagatori regionali, per gli adempimenti ed i controlli di competenza, rispettivamente entro il 30 novembre e il 15 gennaio di ogni anno:

all'Ispettorato centrale repressione frodi;

al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

agli Assessorati regionali dell'agricoltura, competenti per il territorio;

agli Enti e strutture di controllo incaricati per la gestione e il controllo delle denominazioni.

4. Il sistema telematico è aperto dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 9.

Sanzioni

1. L'inosservanza di quanto disposto dal presente decreto e dalle disposizioni impartite dall'organismo di coordinamento AGEA di cui all'art. 8, comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 436/2009 e all'art. 64, paragrafo 4, lettera *d)* del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. Restano, inoltre, valide le sanzioni nazionali previste dall'art. 1, comma 9, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e dall'art. 22, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dalla campagna 2016/2017 i modelli utilizzati per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente decreto sono quelli riportati nell'allegato 2.

2. Per la campagna 2015/2016 il termine di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e produzione è stabilito al 15 dicembre 2015. Ai fini della compilazione delle dichiarazioni restano validi i modelli attualmente definiti dall'organismo di coordinamento AGEA.

3. I dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione di cui al comma 2 sono resi disponibili dall'organismo di coordinamento AGEA e dagli organismi pagatori regionali entro il 15 gennaio 2016.

4. A decorrere dal 1° agosto 2016 il decreto ministeriale 8 ottobre 2004 è abrogato.

5. A decorrere dal 1° agosto 2016 gli articoli 17 e 18, commi 2, 3 e 4, del decreto ministeriale del 16 dicembre 2010 sono abrogati.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2015

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3925

ALLEGATO *1*

Dichiarazioni di vendemmia e di produzione – Quadri e termini della presentazione in base al soggetto dichiarante.

Soggetti dichiaranti (di cui all'articolo 2):	Quadri da compilare (di cui all'articolo 3 e allegato 2):	Termine di presentazione delle dichiarazioni (di cui all'articolo 4):
a)	A - C – R - F	15 novembre
b)	A – C – G - R	15 novembre, con eventuale rettifica del solo quadro G (produzione vino e mosti) entro il 15 dicembre
c)	A – C – G – R - F	15 novembre, con eventuale rettifica del solo quadro G (produzione vino e mosti) entro il 15 dicembre
d)	A – C - R	15 novembre
	G – I - V	15 dicembre
e)	A – C – R - F	15 novembre
	G – I - V	15 dicembre
f)	A – G – I - V	15 dicembre
g)	A – F - I	15 novembre
h)	A – C – R (eventuali terreni condotti in proprio) F2 e R (per ciascun socio conferente in toto)	15 novembre
	G – I -V	15 dicembre

ALLEGATO *2*

Quadri della dichiarazione di vendemmia e della dichiarazione di produzione

PRODUZIONI INERENTI LA REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA

QUADRO A - DATI ANAGRAFICI DEL DICHIARANTE

DICHIARANTE

CODICE FISCALE / CUAA (obbligatorio)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SESSO

DATA DI NASCITA

giorno mese anno

LUOGO DI NASCITA

PROV.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se dichiarante è persona giuridica)

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

SESSO

DATA DI NASCITA

giorno mese anno

LUOGO DI NASCITA

PROV.

QUADRO R - Rivendicazione delle uve a DO - IG

NUMERO DOMANDA

CUAA (CODICE FISCALE)

RIVENDICA RELATIVA A:

Codice	Colore	Denominazione tipologia	Toponimo	Nome tradizionale aziendale

Codice		Denominazione tipologia nel dettaglio

Descrizione del Comune			Dati catastali					NUM. UV	% PROD	Resa max	VARIETA'	IMPIANTO	SUPERFICIE AVENTE I REQUISITI			SUPERFICIE DISPONIBILE			SUPERFICIE RIVENDICATA		
COD.ISTAT PROVINCIA	COD.ISTAT COMUNE		CASI PARTICOLARI	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	UNITA' VITATA	PRODUTTIVITA'	Q.li per ettaro			ETTARI	ARE	CA	ETTARI	ARE	CA	ETTARI	ARE	CA
																	TOTALE				

DA DISCIPLINARE

Resa applicabile q.li ettaro

Uva max rivendicabile (Kg)

Supero ammesso: Si No

PRODUZIONE DI UVA (Kg)

Uva rivendicata (A)

Supero x vino

Supero x vino varietale

Supero per IG

Supero per DO

SUPERI AGGIUNTI (Kg)

Uva (B)

DESTINAZIONE UVA (Kg)

Totale uva (A+B)

Vinificata

Ceduta

Altra destinazione diversa dal vino

Coefficiente di trasformazione uva in vino

Vino max rivendicabile (litri)

Percentuali varietà uve		
Descrizione	Superficie	%

QUADRO R - Vini Varietali e Vini Generici

NUMERO DOMANDA

CUAA (CODICE FISCALE)

Vini Varietali ☐ Vini Spumanti varietali ☐ Vini bianchi ☐ Vini rossi ☐

PRODUZIONE VARIETALE (anche spumanti) RELATIVA A:

Codice | Colore | Descrizione varietà di uva

Descrizione del Comune			Dati catastali					NUM. UV	VARIETA'	ANNO IMPIANTO	SUPERFICIE A VIGNETO			SUPERFICIE DISPONIBILE			SUPERFICIE UTILIZZATA		
COD.ISTAT																			
PROVINCIA	COMUNE		CASI PARTICOLARI	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	UNITA' VITATA			ETTARI	ARE	CA	ETTARI	ARE	CA	ETTARI	ARE	CA
																TOTALE			

PRODUZIONE DI UVA (Kg)	SUPERI AGGIUNTI (Kg)	DESTINAZIONE UVA (Kg)			
Uva prodotta (A1)	Uva (B1)	Totale uva (A1+B1)	Vinificata	Ceduta	Altra destinazione diversa dal vino

QUADRO C - DATI QUANTITATIVI DELLA RACCOLTA DELLE UVE

	UVE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI:	UVA RACCOLTA				DESTINAZIONE DELL'UVA RACCOLTA			SUPERO
		BIANCHE	NERE	TOTALE (1+2)	SUPERFICIE	VINIFICAZIONE IN PROPRIO	CESSIONE o CONFERIMENTO	ALTRE DESTINAZIONI DIVERSE DAL VINO	
		kg	kg	kg	metri quadrati	kg	kg	kg	
C1	VINO								
C2	VINO con indicazione della varietà di uva								
C3	VINO IGP								
C4	VINO DOP								
	TOTALE								

Informazioni relative ai terreni vitati dell'azienda

	Ettari	Are	Centiare
Superficie vitata totale dell'azienda indicata nel fascicolo aziendale, comprensiva di quella da cui non si è raccolto			
Superficie vitata dell'azienda da cui non si è raccolto (*)			

QUADRO F - UVA DA VINO CEDUTA

DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL DESTINATARIO

CODICE FISCALE (obbligatorio)

REGIONE DI DESTINAZIONE DELLE UVE

COGNOME / RAGIONE SOCIALE

NOME

☐ Barrato per socio conferente in toto

☐ Barrato per conto lavorazione

SEZ. I - DATI RELATIVI ALLE UVE CONSEGNATE

PROVENIENTI DA VIGNETI PER:		UVE	
		Bianche kg	Nere kg
F1	VINO		
F2	VINO con indicazione della varietà di uva		
F3	VINO IGP		
F4	VINO DOP		
	TOTALE		

SEZ. II - DETTAGLIO DELLE UVE DO/IG CONSEGNATE

Codice	Denominazione	Quantità uva

…………..

QUADRO F2 - ATTESTATO DI CONSEGNA SOSTITUTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI RACCOLTA UVE

(da compilare da parte di soci che cedono la totalità delle uve ad un organismo associativo)

DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL SOCIO FORNITORE

SOCIO FORNITORE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME SESSO DATA DI NASCITA

giorno mese anno

LUOGO DI NASCITA PROV.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se dichiarante è persona giuridica)

CODICE FISCALE (obbligatorio)

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATI RELATIVI ALL'IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO ASSOCIATIVO DESTINATARIO

CODICE FISCALE (obbligatorio) REGIONE DI DESTINAZIONE DELLE UVE

RAGIONE SOCIALE

QUADRO C - DATI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE UVE

Raccolta uve

	UVE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI:	UVA RACCOLTA				SUPERO
		BIANCHE kg	NERE kg	TOTALE (1+2) kg	SUPERFICIE metri quadrati	
C1	VINO					
C2	VINO con indicazione della varietà di uva					
C3	VINO IGP					
C4	VINO DOP					
	TOTALE					

Informazioni relative ai terreni vitati del socio fornitore

Superficie vitata totale dell'azienda del fornitore, comprensiva di quella da eventualmente cui non si è raccolto

Ettari Are Centiare

Regione di ubicazione dei vigneti

Firma del fornitore .... Data ____ / ____ / ______

giorno mese anno

QUADRO G - DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VINIFICAZIONE

(Vino ottenuto, prodotti a monte del vino detenuti al 30 novembre)

		VINO OTTENUTO ANCHE SE NON DETENUTO Litri		PRODOTTI A MONTE DEL VINO DETENUTI AL 30 novembre (in vino feccioso)						TOTALE (1+2+3+4) Litri	
				MOSTI Litri		VINI NUOVI ANCORA IN FERMENTAZIONE Litri		UVE Litri			
		bianco	rosso	bianco	rosso	bianco	rosso	bianco	rosso	bianco	rosso
G14	VINO										
G15	Vino con indicaz. varietà di uva										
G16	VINO IGP										
G17	VINO DOP										
	TOTALE										

(Succhi, Succhi concentrati, Mosti concentrati e concentrati rettificati detenuti al 30 novembre)

G18	MOSTI CONCENTRATI (in litri di prodotto)	
G19	MOSTI CONCENTRATI RETTIFICATI (in litri di prodotto)	
G20	SUCCHI D'UVA (in litri di prodotto)	
G21	SUCCHI D'UVA CONCENTRATI (in litri di prodotto)	
G22	ALTRI PRODOTTI OTTENUTI (in litri di prodotto)	

Dettaglio dei dati relativi alle partite di vino rivendicate (Art.li 14 e 15 DLgs 61 del 8 aprile 2010)

Vini IGP (riga G16)

CODICE TIPOLOGIA VINO	DENOMINAZIONE TIPOLOGIA VINO	COLORE	VINO RIVENDICATO vino potenziale - Litri
		Totale bianco	
		Totale rosso	

Vini DOP (riga G17)

CODICE TIPOLOGIA VINO	DENOMINAZIONE TIPOLOGIA VINO	COLORE	VINO RIVENDICATO vino potenziale - Litri
		Totale bianco	
		Totale rosso	

QUADRO I - UVA DA VINO ACQUISITA

DATI RELATIVI AL FORNITORE

CODICE FISCALE (obbligatorio)

REGIONE DI PROVENIENZA DELLE UVE

COGNOME / RAGIONE SOCIALE

NOME

☐ Barrato per socio conferente in toto

☐ Barrato per conto lavorazione

Numero dichiarazione del fornitore

SEZ. I - DATI RELATIVI ALLE UVE CONSEGNATE

PROVENIENTI DA VIGNETI PER:		UVE	
		Bianche kg	Nere kg
F1	VINO		
F2	VINO con indicazione della varietà di uva		
F3	VINO IGP		
F4	VINO DOP		
	TOTALE		

SEZ. II - DETTAGLIO DELLE UVE DO/IG CONSEGNATE

Codice	Denominazione	Quantità uva

…………..

DECRETO 17 novembre 2015.

Riconoscimento del Consorzio di Tutela Vino Carignano del Sulcis e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC Carignano del Sulcis.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis, con sede legale in Cagliari, largo Carlo Felice n. 72, presso la camera di commercio, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui ai commi 1 e 4 del citato art. 17 per la DOC Carignano del Sulcis;

Considerato che la DOC Carignano del Sulcis è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono delle denominazioni protette ai sensi dell'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela vino Carignano del Sulcis alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio tutela vino Carignano del Sulcis ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la denominazione Carignano del Sulcis. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, «Valoritalia S.r.l.», con nota prot. n. Cagliari/2015/13 del 6 novembre 2015, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione citata;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio tutela vino Carignano del Sulcis, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico a svolgere

le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC Carignano del Sulcis;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vino Carignano del Sulcis è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 sulla DOC Carignano del Sulcis. Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio tutela vino Carignano del Sulcis, con sede legale in Cagliari, largo Carlo Felice n. 72, presso la camera di commercio, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione Carignano del Sulcis.

Art. 3.

1. Il Consorzio tutela vino Carignano del Sulcis non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Carignano del Sulcis, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 17 novembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09170

DECRETO 17 novembre 2015.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto del 9 ottobre 2013 con il quale è stato riconosciuto il Consorzio di tutela e valorizzazione del vino DOP Salice Salentino e conferito l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOP Salice Salentino;

Vista l'istanza presentata il 29 aprile 2014 dal Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP», con sede legale in Salice Salentino (Lecce), via Pasquale Leone n. 36, presso Casina Ripa, intesa ad ottenere la modifica dello statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP»;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP» alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 2 luglio 2014 al n. 4259, recante il numero di repertorio 55.390 ed il numero di raccolta 20.938, con atto a firma del notaio Francesco Di Gregorio;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini «Salento IGP» il 2 luglio 2014 al n. 4259, recante il numero di repertorio 55.390 ed il numero di raccolta 20.938, con atto a firma del notaio Francesco Di Gregorio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 17 novembre 2015

Il direttore generale: GATTO

15A09171

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lavoro In società cooperativa», in Cernusco sul Naviglio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Lavoro in società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 96.540,00, si riscontra una massa debitoria di € 684.465,00 ed un patrimonio netto negativo di € -587.925,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lavoro in società cooperativa», con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) (codice fiscale 05787030963) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto de Martino (codice fiscale DMRRRT65C23HSO1V), nato il 23 marzo 1965 a Roma ed ivi domiciliato in via Velletri n. 35.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A09143

DECRETO 4 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Puka società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Puka società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 157.118,00, si riscontra una massa debitoria di € 454.123,00 ed un patrimonio netto negativo di € -304.032,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Puka società cooperativa in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 05451010960) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Elsa Gentile (codice fiscale GNTLSE75A63D122L), nata il 23 gennaio 1975 e domiciliata in Roma, via di Vigna Filonardi n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A09144

DECRETO 4 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Italy Driver Service società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Melzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Italy driver service società cooperativa a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 147.878,00, si riscontra una massa debitoria di € 235.231,00 ed un patrimonio netto negativo di € -104.296,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Italy driver service società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Melzo (MI) (codice fiscale 05908540965) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Enrico Mazzarelli (codice fiscale MZZNRC57M30A028X), nato il 30 agosto 1957 e domiciliato in Teramo, corso San Giorgio n. 115.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 novembre 2015

Il Ministro: GUIDI

15A09145

DECRETO 9 novembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Flora società cooperativa in liquidazione», in Castellammare di Stabia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «La Flora Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 18 dicembre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo di € 518.583,00, si riscontra una massa debitoria di € 593.452,00 ed un patrimonio netto negativo di € 76.201,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/90, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Flora Società cooperativa in liquidazione» con sede in Castellammare di Stabia (NA) (codice fiscale 05876441212) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Vanda Giordano, nata a Sarno (SA) il 18 maggio 1972 (c.f. GRDVND72E58I438S) ed ivi domiciliata, via Nuova Lavorate n. 54.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 novembre 2015

D'ordine del Ministro
il capo di Gabinetto
COZZOLI

15A09166

DECRETO 16 novembre 2015.

Revoca del Consiglio di amministrazione della «Coop Casa-Marche società cooperativa», in Ancona e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 co. 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria, concluso in data 15 maggio 2015, e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 8.07.2015 con la proposta di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., trasmesso dall'Associazione di rappresentanza Lega Nazionale Cooperative e Mutue cui la cooperativa «Coop Casa-Marche Società cooperativa» risulta aderente;

Considerato che risultano le seguenti criticità:

non corretta tenuta della documentazione amministrativa e della contabilità; ciò compromette la piena conoscenza della reale situazione finanziaria dell'ente e costituisce un forte impedimento all'accesso al sistema

bancario per una eventuale erogazione di prestiti che permetterebbe il completamento degli alloggi con la successiva assegnazione degli stessi ai propri soci;

mancata esibizione dei libri sociali e fiscali dell'ente in sede di revisione;

mancata approvazione del bilancio di esercizio 2014;

impossibilità di esercitare il diritto di ispezione da parte dei soci;

Vista la nota ministeriale n. 0155295 inviata via PEC in data 4 settembre 2015 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato comunicato alla cooperativa l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito di comunicazione di avvio del procedimento;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 15 ottobre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della Soc. Coop. «COOP Casa-Marche Società Cooperativa», con sede in Ancona (AN) C.F. 00690130422, costituita in data 10 ottobre 1980, è revocato.

Art. 2.

La dott.ssa Cristiana Maggesi nata a Perugia il 24 novembre 1969 (C.F. MGGCST69S64G478I), ivi domiciliata, Corso Cavour, n. 44, è nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 16 novembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A09146

DECRETO 17 novembre 2015.

Nomina del commissario liquidatore della già sciolta «Società Cooperativa Edilizia Certa Domus», in Castellammare di Stabia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Visti gli articoli 1, legge n. 400/75 e 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 15 settembre 2014, n. l/SC/2014 (GU n. 239 del 14 ottobre 2014) del Ministero dello sviluppo economico con il quale la Società Cooperativa "Società Cooperativa Edilizia Certa Domus", con sede in Castellammare di Stabia (NA), codice fiscale 05228801212, è stata sciolta senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, ai sensi degli articoli 2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Vista la nota n. 16995 del 6 febbraio 2015 con la quale veniva richiesta la cancellazione dal Registro delle imprese anche della Società Cooperativa "Società Cooperativa Edilizia Certa Domus";

Vista la nota pervenuta in data 3 giugno 2015 ed acquisite al protocollo con il numero 82422, il legale rappresentante della società in parola ha comunicato che la cooperativa è intestataria di beni immobili;

Vista la nota n. 4804 del 28 luglio 2015 con la quale l'Agenzia delle entrate - Ufficio provinciale di Caserta - Territorio Servizio di pubblicità immobiliare, su richiesta della scrivente Amministrazione, ha prodotto visura ipotecaria dalla quale risulta che la Cooperativa sopra indicata risulta tuttora intestataria di beni immobili;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c.;

Considerato che il provvedimento di cui al decreto direttoriale del 15 settembre 2014, n. 1/SC/2014 del Ministero dello sviluppo economico con il quale la società cooperativa citata è stata sciolta ai sensi degli articoli 2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, risulta quindi viziato ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui non viene nominato un commissario liquidatore per provvedere, tra l'altro, alla liquidazione dei cespiti di tipo immobiliare;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato decreto direttoriale del 15 settembre 2014, n. 1/SC/2014 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la complessiva situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni immobili appresi alla massa concorsuale;

Decreta:

Art. 1.

La nota n. 16995 del 6 febbraio 2015 con la quale veniva richiesta la cancellazione dal Registro delle imprese deve intendersi priva di efficacia nella parte che riguarda la Cooperativa in argomento.

Art. 2.

È nominato, in forza dell'art. 2545-*septiesdecies*, 2° comma c.c., quale commissario liquidatore della già sciolta società cooperativa "Società Cooperativa Edilizia Certa Domus", con sede in Castellammare di Stabia (NA) (codice fiscale 05228801212), ai sensi degli artt. 2545-*septiesdecies*, 1° comma c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. c.c., il rag. Mariano Di Pino, nato a Caserta il 18 febbraio 1966, codice fiscale DPNMRN66B18B963V, domiciliato in Napoli, via San Giacomo n. 30.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 novembre 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A09173

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 dicembre 2015.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 303).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania»;

Vista la delibera di giunta della regione Campania n. 464 del 19 ottobre 2015, con cui si dispone, tra l'altro, un primo finanziamento per fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Vista la nota del presidente della regione Campania prot. n. 20506 del 2 dicembre 2015 con la quale vengono richieste alcune modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298/2015 sopra citata al fine di favorire la massima tempestività nell'attuazione delle attività necessarie per il superamento della situazione di emergenza in rassegna da parte del Commissario delegato;

D'intesa con la regione Campania;

Dispone:

Art. 1.

Materiali litoidi

1. Nell'esecuzione degli interventi previsti nel piano di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015 comportanti, per esigenze di sicurezza e ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, la rimozione dagli alvei di materiali litoidi, i relativi progetti possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della realizzazione dei lavori con il valore del materiale asportabile, da stabilirsi sulla base della qualità commerciale del materiale stesso, di valore unitario comunque non inferiore al canone demaniale vigente. La compensazione non opera per l'importo dovuto per l'IVA, che sarà versato all'erario a cura del Commissario delegato. Per i materiali litoidi asportati, il Responsabile unico del procedimento assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto, nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi.

2. I sedimenti alluvionali di qualsiasi qualità e tipologia naturalmente depositati e dispersi sui terreni privati per effetto degli eccezionali eventi metereologici di cui in premessa, restano nella disponibilità dei proprietari dei fondi, che provvedono autonomamente alla loro rimozione e alla bonifica dei terreni, secondo le disposizioni vigenti, previa comunicazione alle autorità idrauliche competenti.

Art. 2.

Integrazione deroghe

1. All'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015, sono aggiunte le seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24 e 45;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11;

decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13;

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.

Art. 3.

Integrazione risorse finanziarie

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo provvedimento, la regione Campania provvede al versamento delle risorse rese disponibili e ammontanti ad euro 1.000.000,00, allocate sul capitolo di bilancio regionale n. 2126 per l'esercizio finanziario 2015, nella contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata ordinanza n. 298/2015, nel rispetto della disciplina del patto di stabilità interno.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2015

Il Capo del Dipartimento della protezione civile
CURCIO

15A09232

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Molteni».

Estratto determina V&A n. 2176/2015 del 23 novembre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società L. Molteni & C. Dei F.Lli Alitti Società Di Esercizio S.P.A. (Codice Fiscale 01286700487)

Medicinale PARACETAMOLO MOLTENI

Confezioni:

AIC n. 041600014 - "10 mg/ml soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 100 ml

AIC n. 041600026 - "10 mg/ml soluzione per infusione" 10 flaconcini in vetro da 100 ml

AIC n. 041600038 - "10 mg/ml soluzione per infusione" 10 flaconcini in vetro da 50 ml

alla società:

Nuovo titolare A.I.C.: Pharma Bavaria Internacional (PBI) Portugal, UNIPESSOAL LDA

Codice S.I.S. 4081

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09147

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lynegram».

Estratto determina V&A n. 2177/2015 del 23 novembre 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società Synthon BV (Codice S.I.S. 2090)

Medicinale LYNEGRAM

Confezioni:

AIC n. 043621010 - "600 mg compresse rivestite con film" 1 compressa in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 043621022 - "600 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 043621034 - "600 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 043621046 - "600 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 043621059 - "600 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 043621061 - "600 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC n. 043621073 - "600 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL monodose confezione ospedaliera

alla società:

Nuovo Titolare A.I.C: Mylan S.P.A.

Codice fiscale (13179250157)

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09148

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Equasym».

Estratto determina V&A n. 2178/2015 del 23 novembre 2015

Procedura EU numero: UK/H/0819/001-006/II/048

Medicinale: EQUASYM

Tipo II: C.I z)

È autorizzata la seguente variazione: presentazione dei risultati degli studi di fase II sul metilfenidato e dell'aggiornamento dell'Environmental Risk Assessment

Titolare AIC: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited (Codice S.I.S. 3456)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09149

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eutirox».

Estratto determina V&A n. 2179/2015 del 23 novembre 2015

Procedura EU numero: DE/H/xxxx/WS/225

Medicinale: EUTIROX

Tipo II: C.I.11.b)

È autorizzata la seguente variazione: introduzione del Risk Management Plan (versione 1.0) per i medicinali a base di levotiroxina

Titolare AIC: Merck Serono S.P.A. (Codice fiscale 00399800580)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09150

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Termanasal».

Estratto determina V&A n. 2180/2015 del 23 novembre 2015

Procedura EU numero: DE/H/3724/001/II/004

Medicinale: TERMANASAL

Tipo II: B.II.d.1.e

È autorizzata la seguente variazione: ampliamento dei limiti di specifica per le sostanze correlate alla pseudo efedrina cloridrato

Titolare AIC: Novartis Consumer Health S.P.A. (Codice fiscale 00687350124)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 3/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09151

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sibilla».

Estratto determina V&A n. 2181/2015 del 23 novembre 2015

Procedura EU numero: DE/H/3281/001/II/006

Medicinale: SIBILLA

Tipo II: B.II.b.4 d)

È autorizzata la seguente variazione: Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito da 400.000 compresse rivestite con film a 3.200 compresse rivestite con film.

Titolare AIC: Gedeon Richter PLC (Codice S.I.S. 3130)

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09152

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vagifem»

Estratto determina V&A n. 2183/2015 del 23 novembre 2015

Procedura EU n.: UK/H/2176/001/II/013/G.

Medicinale: VAGIFEM.

Tipo II:

B.II.d.1.e).

B.II.d.2.d).

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

Modifica dei limiti delle impurezze nelle specifiche del prodotto finito, al di fuori dei valori attualmente approvati.

Modifica della procedura analitica HPLC per la determinazione delle sostanze correlate nel prodotto finito.

Titolare AIC: Novo Nordisk A/S (Codice S.I.S. 85).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09153

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost e Timololo Doc Generici».

Estratto determina V&A n. 2184/2015 del 23 novembre 2015

Procedura EU n.: DK/H/1894/001/II/019.

Medicinale: LATANOPROST E TIMOLOLO DOC GENERICI.

Tipo II: B.I.z).

È autorizzata la seguente variazione:

da:

ASMF Industriale Chimica S.r.l.

Edizione di Giugno 2011 con emendamenti di Settembre 2012.

a:

ASMF Industriale Chimica S.r.l.

Edizione di Settembre 2014.

Titolare AIC: DOC Generici Srl (Codice Fiscale 11845960159).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09154

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sevoflurane Baxter»

Estratto determina V&A n. 2185/2015 del 23 novembre 2015

Procedura EU n.: DK/H/0784/001/II/039/G.

Medicinale: SEVOFLURANE BAXTER.

Tipo II:

B.I.b.1.f.

B.II.d.1.e.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

all'allineamento della specifica "contenuto di acqua" ai requisiti di Farmacopea europea, relativamente alla monografia del sevoflurano.

Il nuovo limite per il contenuto di acqua è n.m.t. 0.050% (500 *ppm)*, sia per la sostanza attiva prodotta da Baxter e Halocarbon che per il prodotto finito.

Titolare AIC: Baxter S.p.a. (Codice Fiscale 00492340583).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09155

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Pensa»

Estratto determina V&A n. 2186/2015 del 23 novembre 2015

Procedura EU n.: IT/H/0218/001-002/II/002/G.

Medicinale: PERINDOPRIL PENSA.

Tipo II:

B.II.b.1 *a)*.

B.II.b.1 *b)*.

B.II.b.1 *e)*.

B.II.b.2.c)2.

B.II.b.3.a).

B.II.b.4 *b)*.

B.II.b.5.e).

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

sostituzione del sito Weimer Pharma GmbH con il sito Extractum Pharma Co. Ltd per la produzione di prodotto finito, controllo e rilascio dei lotti e confezionamento primario e secondario;

modifica della dimensione del lotto sino a 10 volte inferiore;

ampliamento del Controllo in process relativo alla perdita all'essiccamento, modifica del mixing time e modifica della dimensione dei setacci.

Titolare AIC: Pensa Pharma S.p.a. (Codice Fiscale 02652831203) .

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A09156

MINISTERO DELL'INTERNO

Determinazione della sanzione ai comuni di Botricello e Cassano Spinola per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014.

Si comunica che in data 2 dicembre 2015 è stato emanato il decreto del Direttore centrale della finanza locale concernente la determinazione della sanzione ai comuni di Botricello e Cassano Spinola per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, http://finanzalocale.interno.it/circ/dec38-15.html

15A09230

Sospensione dell'applicazione della sanzione alla provincia di Vibo Valentia per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010.

Si comunica che in data 2 dicembre 2015 è stato emanato il decreto del Direttore centrale della finanza locale concernente la sospensione dell'applicazione della sanzione alla provincia di Vibo Valentia per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, http://finanzalocale.interno.it/circ/dec37-15.html

15A09231

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 38/2015 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 25 febbraio 2015.

Con ministeriale n. 36/0017022/MA004.A007/GEO-L-119 del 10 novembre 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 38/2015 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 25 febbraio 2015, recante: "Liquidazione trattamenti sistema calcolo contributivo con decorrenza 1° febbraio 2015, applicazione coefficiente rivalutazione montante contributivo art. 1, comma 9, legge n. 335/95".

Si precisa che, in costanza del rinvio regolamentare all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per regolare il calcolo contributivo, poste le modifiche introdotte dall'art. 5 del decreto-legge n. 65/2015, solo in sede di prima applicazione il riconoscimento di un coefficiente di rivalutazione non inferiore a uno non dà luogo al recupero sulle successive rivalutazioni.

15A09174

Approvazione delle delibere nn. 16-17 e 18 adottate dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 25 novembre 2014.

Con ministeriale n. 36/0016310/MA004.A007/GEO-L-117 del 2 novembre 2015 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere numeri 16, 17 e 18 — formalizzate con apposito atto a rogito del notaio Vittorio Beccia (Rep. n. 1523; Racc. n. 826) — adottate dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 25 novembre 2014, concernenti modifiche al Regolamento sulla contribuzione ed al Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

15A09175

Approvazione della delibera n. 184/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 11 novembre 2014.

Con ministeriale n. 36/0016718/MA004.A007/GEO-L-114 del 5 novembre 2015 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 184/2014 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 11 novembre 2014, in materia di obblighi contributivi connessi e conseguenti all'attività professionale svolta dai geometri nell'ambito di società tra professionisti.

15A09176

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-287) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.